
ASSOCIAZIONE FRIULANA DONATORI SANGUE PORDENONE ODV

AFDS PORDENONE ODV



STATUTO



Testo in vigore dal 1° gennaio 2021

L'Associazione Friulana Donatori di Sangue Pordenone ODV (Codice Fiscale 81018090936) è stata costituita il giorno 08/07/1972 (atto del dott. Cesare Marzona, Notaio in Pordenone - rep. 32701 racc. 16086).

Successivamente lo Statuto originale è stato modificato nelle seguenti occasioni:

- Spilimbergo, 23/04/1988 Assemblea straordinaria dei delegati
 - Spilimbergo, 23/06/2001 Assemblea straordinaria dei delegati (verbalizzata dal dott. Romano Jus, Notaio in Pordenone - rep. 82025 racc. 13.996)
 - Spilimbergo, 24/05/2014 Assemblea straordinaria dei delegati (verbalizzata dal dott. Romano Jus, Notaio in Pordenone - rep. 138.300 racc. 33.436)
 - Montereale Valcellina, 24/10/2020 Assemblea straordinaria dei delegati (verbalizzata dal dott. Romano Jus, Notaio in Pordenone - rep. 148.993 racc. 40.343)
-

L'Associazione è iscritta al n. 682 del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato del Friuli Venezia Giulia, con decreto della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, n. 1015 SV/VOL.

L'Associazione è iscritta al n. 297 del Registro Regionale delle persone giuridiche del Friuli Venezia Giulia, con decreto 016/Pres, del 18 gennaio 2017.

STATUTO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

L'organizzazione di volontariato denominata "ASSOCIAZIONE FRIULANA DONATORI DI SANGUE PORDENONE ODV" in sigla "AFDS PORDENONE ODV" (nel seguito indicata come Associazione) opera ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice civile e dell'art. 32 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore" (nel seguito indicato come CTS), nonché delle altre norme di settore tempo per tempo vigenti in materia.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Spilimbergo (PN) e può istituire sedi secondarie e uffici nel territorio della ex provincia di Pordenone. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune non dovendosi considerare modifica statutaria, potrà essere deliberato dall'Assemblea Generale in forma ordinaria.

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2

CARATTERE E SCOPO

L'Associazione è estranea ad ogni attività politico-partitica, è aconfessionale e persegue senza scopo di lucro esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Svolge, in via esclusiva e principale, **nel settore della donazione del sangue**, attività di interesse generale come previste dall'art. 5 del CTS, prevalentemente a favore di terzi e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Essa opera nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in particolare nel territorio dei Comuni della ex Provincia di Pordenone, prevalentemente con l'apporto dell'attività di volontariato dei propri associati.

La struttura e l'organizzazione dell'Associazione sono democratici, basate su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita e all'attività dell'Associazione.

L'Associazione si ispira ai principi del CTS, riconoscendosi in particolare, come sopra descritto, tra le organizzazioni di volontariato di cui all'art. 32 del CTS medesimo; essa si adegua ed adempie alle altre eventuali normative nazionali e regionali riguardanti il volontariato.

Per il conseguimento del proprio scopo, l'Associazione fa inoltre riferimento alla Legge 21 ottobre 2005, n. 219 "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati" e successive integrazioni e/o modifiche.

L'Associazione aderisce alla FIDAS "Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue" e si riserva la possibilità di aderire ad altre federazioni regionali e nazionali, aventi finalità analoghe.

ART. 3 OGGETTO SOCIALE

Con riferimento all'art. 5, comma 1, del CTS, l'oggetto associativo sono le attività di interesse generale svolte dall'Associazione che riguardano:

- a) interventi e prestazioni sanitarie (art. 5, co. 1, lett. b);
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art. 5, co. 1, lett. c);
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, co. 1, lett. d);
- d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5, co. 1, lett. h);
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, co. 1, lett. i);
- f) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (art. 5, co. 1, lett. t).

In particolare, per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione potrà:

- organizzare incontri per promuovere la formazione di una diffusa "coscienza trasfusione", per far sì che ogni cittadino senta il dovere, umano e civile, di aderire alla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue e/o dei suoi componenti;
- promuovere e svolgere attività nel campo dell'educazione sanitaria e della cultura del volontariato, anche attraverso interventi a carattere culturale artistico e sportivo;
- promuovere, coordinare e disciplinare l'attività delle proprie Sezioni;
- indirizzare l'attività di donazione dei propri associati, in adesione ai programmi nazionali, regionali e locali finalizzati al raggiungimento dell'autosufficienza ematica;
- valorizzare la figura morale del donatore e la tutela nell'esercizio della sua funzione;
- organizzare attività di informazione e di formazione sul dono del sangue ed emocomponenti che ritiene più idonee, impegnandosi anche, nel caso di attività di formazione svolte all'interno degli istituti scolastici, ad organizzare in prima persona corsi di aggiornamento per docenti e studenti;
- concorrere al conseguimento delle finalità del servizio sanitario nazionale nelle modalità previste dalle leggi vigenti in materia.

L'Associazione può infine esercitare:

- 1) a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale;
- 2) a norma dell'art. 7 del CTS, attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione può altresì compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenuta necessaria od utile, quali: accettare donazioni e legati, acquistare, vendere, permutare beni mobili ed immobili, compiere ogni altra operazione, atto o contratto necessari per il conseguimento delle finalità statutarie.

L'Associazione può stipulare convenzioni e collaborazioni con enti pubblici e privati che intendono sviluppare attività rientranti tra quelle per cui l'Associazione è sorta.

TITOLO II

RISORSE

ART. 4

PATRIMONIO E ENTRATE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo; dai contributi in conto capitale da parte di enti pubblici; dagli avanzi netti di gestione.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Tutti i beni mobili e immobili sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

I beni mobili in possesso delle Sezioni rimangono nell'esclusiva disponibilità delle Sezioni stesse, alle quali spetta il compito di gestirli, con il controllo del Consiglio direttivo dell'Associazione.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
- b) contributi di enti pubblici, donazioni di enti privati e persone fisiche;
- c) redditi derivanti dal suo patrimonio;
- d) introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività.

Per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate (comma 3, art. 33, CTS).

TITOLO III

ASSOCIATI

ART. 5

ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Sono ammesse a far parte dell'Associazione, tramite le proprie Sezioni, tutte le persone fisiche che siano interessate alle finalità dell'Associazione, purché si impegnino a osservare lo Statuto sociale e i regolamenti.

La partecipazione all'Associazione è strettamente personale ed è intrasmissibile a qualunque titolo.

Sono previste due categorie di associati:

- 1) donatori: sono coloro che, dichiarati dalle competenti autorità sanitarie fisicamente idonei, effettuano almeno una donazione di sangue e/o emocomponenti, e proseguono l'attività con le modalità indicate nel regolamento;

- 2) donatori emeriti: sono gli ex associati donatori, impossibilitati a donare in modo definitivo per motivi di salute o di età che continuano a condividere le finalità associative.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

La qualità di associato si acquista presentando al Consiglio direttivo domanda di ammissione. La domanda viene valutata dal Consiglio direttivo, il quale si pronuncia per l'accoglimento o per il rigetto. Nel caso di accoglimento la qualifica di associato viene assunta sin dalla data di presentazione della domanda, e l'interessato può esercitare fin da subito il potere di voto. Qualora, invece, il Consiglio direttivo rigetti la domanda, il soggetto istante può, entro trenta giorni dal ricevimento del rigetto, ricorrere al Collegio dei Probiviri.

La qualità di associato si perde per decesso, oppure per recesso dell'interessato, che deve essere notificato per iscritto al Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo può altresì deliberare l'esclusione dell'associato per gravi motivi, quali:

- a) inosservanza delle disposizioni statutarie o degli Organi sociali;
- b) interdizione o condanna dell'associato per reati comportanti la limitazione della libertà personale ad eccezione di quelli di natura colposa;
- c) condotta contraria alle leggi e all'ordine pubblico;
- d) per i soli associati donatori, sospensione non giustificata dell'attività trasfusionale.

L'adozione di qualsiasi provvedimento di esclusione deve essere comunicata all'interessato, il quale può ricorrere entro trenta giorni dal suo ricevimento al Collegio dei Probiviri, che delibera in modo inappellabile e con decisione immediatamente efficace.

ART. 6

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative.

In particolare tutti gli associati hanno i seguenti diritti:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) partecipare alle assemblee nell'ambito della propria Sezione di appartenenza, esercitando il potere di voto;
- c) accedere a tutte le cariche associative;
- d) prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione;
- e) essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo i criteri stabiliti dal regolamento approvato.

Gli associati si impegnano nell'interesse comune, secondo le proprie possibilità, a contribuire al conseguimento delle finalità che l'Associazione si propone e a partecipare alle varie iniziative rispettando le norme del presente Statuto e quelle dei regolamenti approvati.

In particolare gli associati hanno il dovere di:

- a) svolgere la propria attività a titolo personale e volontario. Le prestazioni degli associati in ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni rapporto di lavoro subordinato, o autonomo, e di ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale;
- b) mantenere un comportamento improntato alla correttezza e buona fede, lealtà e onestà verso gli altri associati e quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa, nonché all'esterno dell'Associazione;
- c) inoltre gli associati donatori, se non impediti da ragioni oggettive, sono tenuti ad effettuare le donazioni di sangue periodiche, seguendo le indicazioni fornite dall'Associazione.

ART. 7
SANZIONI DISCIPLINARI

I provvedimenti disciplinari che possono essere comminati, valutata la gravità dei fatti, sono:

- 1) il richiamo verbale o scritto;
- 2) la censura;
- 3) la sospensione temporanea;
- 4) l'espulsione dall'Associazione.

Il Consiglio direttivo giudica e adotta i provvedimenti di natura disciplinare previsti sui fatti, atti o comportamenti comunque contrari alle norme di Statuto e in base ai regolamenti approvati dall'Associazione.

TITOLO IV
STRUTTURA E ORGANI ASSOCIATIVI

ART. 8
STRUTTURA ASSOCIATIVA

L'Associazione si articola su due livelli, ciascuno dotato di propri Organi direttivi:

- a) la Sede centrale, ovvero l'insieme di tutte le Sezioni;
- b) le Sezioni, ovvero l'insieme di tutti gli associati che costituiscono una Sezione sulla base di un elemento distintivo (zona geografica, professione, azienda, istituto scolastico, ecc.).

Le Sezioni sono raggruppate in Zone, la cui entità e composizione è determinata dal Consiglio direttivo in base alle esigenze organizzative e funzionali.

ART. 9
GRUPPO GIOVANI AFDS PORDENONE

Nell'ambito dell'Associazione è istituito il Gruppo Giovani AFDS Pordenone, composto da tutti gli associati della fascia di età stabilita dall'apposito regolamento.

Il Gruppo Giovani ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue, in particolare tra le giovani generazioni, e di incoraggiare la partecipazione attiva dei giovani alla vita dell'Associazione.

Le norme di funzionamento del Gruppo Giovani vengono definite da apposito regolamento interno, proposto dal Gruppo stesso e approvato dal Consiglio direttivo.

Tutte le Sezioni sono tenute ad indicare un proprio Rappresentante Giovani, con le modalità fissate dal regolamento, in modo tale che l'insieme di tutti i Rappresentanti Giovani così nominati costituiscano il Coordinamento Giovani.

Il Gruppo Giovani, nei modi fissati dal regolamento, elegge il Coordinatore Giovani che, tra l'altro, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio direttivo e alle Assemblee Generali.

Il Gruppo Giovani collabora, nei vari livelli associativi, al conseguimento degli scopi dell'Associazione. In particolare sviluppa, di norma in modo autonomo, iniziative promozionali e/o formative che, per modalità di proposta e temi di interesse, siano rivolte specificatamente al mondo giovanile.

ART. 10
CARICHE ASSOCIATIVE

Tutti gli Organi e gli incarichi associativi previsti dallo Statuto, sia centrali che sezionali, hanno la durata di 4 (quattro) anni.

Le elezioni delle cariche sociali sono effettuate secondo modalità previste dal Regolamento approvato dall'Assemblea Generale.

Le cariche di Presidente dell'Associazione e di Presidente di Sezione non possono essere ricoperte dalle stesse persone per più di tre mandati consecutivi.

Sono tra loro incompatibili le cariche di Presidente dell'Associazione e Presidente di Sezione.

Ai componenti degli Organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30, comma 5 del CTS, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma, del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

PARTE I
SEDE CENTRALE

ART. 11
ORGANI CENTRALI

Sono Organi centrali dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea Generale;
- 2) il Consiglio direttivo (Organo di amministrazione);
- 3) il Presidente dell'Associazione;
- 4) la Consulta dei Rappresentanti di Zona;
- 5) l'Organo di controllo;
- 6) l'Organo di Revisione legale dei conti;
- 7) il Collegio dei Proviviri.

ART. 12
ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale è l'organo superiore dell'Associazione.

L'Assemblea Generale è composta dai Presidenti delle Sezioni e dai Rappresentanti dei Donatori delle Sezioni.

Alle sedute dell'Assemblea Generale partecipano, senza diritto di voto, gli associati che rivestono incarichi negli Organi federali cui l'Associazione aderisce.

L'Assemblea Generale si riunisce nella sede sociale o in altro luogo della ex provincia di Pordenone, in forma ordinaria o straordinaria. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile per l'approvazione del Bilancio di esercizio, e ogniqualvolta il Presidente, o la maggioranza dei membri del Consiglio direttivo, o almeno un decimo (1/10) dei Presidenti di Sezione ne ravvisino la necessità.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente vicario. L'avviso di convocazione, dovrà essere comunicato per iscritto, anche telematicamente, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta e dovrà contenere la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno.

In caso di impedimento, i componenti dell'Assemblea possono delegare un altro membro del proprio Consiglio di Sezione.

L'Assemblea può essere svolta anche tramite il sistema della audio-video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati e, in particolare, a condizione che:

- a) nell'avviso di convocazione venga indicato il "*link*" tramite il quale ciascun associato potrà collegarsi ed effettuare il proprio intervento;
- b) sia consentito:
 - al Presidente dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente tutti gli interventi assembleari costituenti oggetto di verbalizzazione.

In questa ipotesi, la riunione assembleare deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti, contemporaneamente, il Presidente dell'Assemblea ed il soggetto verbalizzante (luogo ove dovrà essere stata convocata l'Assemblea).

Per la validità dell'Assemblea generale ordinaria in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza degli aventi diritto. L'Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea generale ordinaria delibera validamente a maggioranza di voti dei presenti. L'Assemblea generale straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) di tutti gli aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza dei presenti.

Sono compiti dell'Assemblea Generale ordinaria:

- a) l'elezione e la revoca dei componenti del Consiglio direttivo, dell'Organo di controllo, dell'Organo di Revisione legale dei Conti e dei Provisori;
- b) l'approvazione della Relazione Morale, del Bilancio di esercizio e del Bilancio di previsione;
- c) l'approvazione dei vari regolamenti interni e delle relative modifiche;
- d) la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione delle azioni di responsabilità nei loro confronti;
- e) la delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Sono compiti dell'Assemblea Generale straordinaria:

- 1) la modifica dello Statuto e dell'Atto costitutivo;
- 2) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- 3) la delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 13

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è l'Organo amministrativo dell'Associazione ed è composto da 5 (cinque) a 11 (undici) membri, nominati dall'Assemblea Generale, scegliendoli tra gli associati.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; esso persegue le finalità statutarie e provvede ad attuare gli indirizzi presi dall'Assemblea Generale.

Si riunisce, anche in audio-video conferenza con le modalità previste dal regolamento, su convocazione del Presidente dell'Associazione o su richiesta dalla maggioranza dei suoi membri. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei membri.

In caso di dimissioni o decadenza anticipata dei singoli membri del Consiglio direttivo, si procede alla surroga attingendo dalla lista dei non eletti, in base al numero dei voti ricevuti. Il membro così nominato rimarrà in carica sino al successivo rinnovo del Consiglio direttivo.

Ogni membro ha diritto ad un voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente; non è ammesso il voto per delega.

Il Consiglio direttivo elegge, al suo interno, il Presidente dell'Associazione, due Vicepresidenti, il Segretario ed il Tesoriere.

In particolare, il Consiglio direttivo:

- a) autorizza le spese ed amministra il patrimonio associativo, tenendo conto dei vincoli statutari;
- b) delibera l'ammissione ed eventuali provvedimenti di esclusione degli associati;
- c) adotta la Relazione Morale predisposta dal Presidente, nonché il Bilancio di esercizio ed il Bilancio di previsione proposti dal Presidente e dal Tesoriere;
- d) partecipa di diritto alle Assemblee Generali;
- e) stabilisce la data e l'ordine del giorno dell'Assemblea Generale;
- f) istituisce e nomina le commissioni ed i gruppi di lavoro a livello centrale e conferisce eventuali incarichi particolari in ambito associativo;
- g) delibera l'eventuale assunzione di personale e il conferimento di mandati professionali;
- h) scioglie i Consigli di Sezione in caso di mancato funzionamento o per violazione delle norme statutarie;
- i) autorizza, avendone ravvisata l'opportunità e sentito il parere delle Sezioni interessate, la costituzione di nuove Sezioni, approvandone la denominazione;
- j) nomina, in caso di necessità, i commissari straordinari nelle Sezioni scegliendoli tra gli associati dell'Associazione, il mandato dei quali avrà la durata massima di sei mesi.

ART. 14 PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione:

- a) è il legale rappresentante dell'Associazione e cura l'osservanza dello Statuto;
- b) rappresenta l'amministrazione dell'Associazione e ne firma gli atti;
- c) sta per essa in giudizio;
- d) convoca e presiede l'Assemblea Generale;
- e) convoca e presiede il Consiglio direttivo assegnando ai componenti lo studio dei problemi sui quali il Consiglio stesso deve deliberare, e propone gli argomenti da trattare;
- f) in accordo con il Coordinatore, convoca e presiede riunioni congiunte del Consiglio direttivo e della Consulta dei Rappresentanti di Zona;
- g) stipula e sottoscrive le convenzioni ed i contratti deliberati dal Consiglio direttivo;
- h) eroga le somme per le spese;
- i) dà i pareri richiesti dalle autorità competenti;
- j) sovrintende al buon andamento organizzativo, morale e culturale dell'Associazione;

- k) designa il Vicepresidente incaricato di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

Ai sensi dell'art.26, comma 7 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 (CTS) il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 15

CONSULTA DEI RAPPRESENTANTI DI ZONA

La Consulta dei Rappresentanti di Zona è formata da un membro per ogni Zona costituita secondo l'art. 8, punto 2.

Ciascun membro è eletto dai Presidenti di Sezione e Rappresentanti dei Donatori delle Sezioni che compongono la Zona.

I componenti della Consulta dei Rappresentanti di Zona partecipano, ma senza diritto di voto, alle Assemblee Generali.

In caso di dimissioni o decadenza anticipata dei singoli membri, le Sezioni delle Zone interessate provvederanno alla elezione di un nuovo Rappresentante, che rimarrà in carica sino al successivo rinnovo della Consulta.

Ciascun membro, nell'ambito della propria Zona, ha il compito di:

- a) favorire le relazioni istituzionali tra gli Organi centrali e le Sezioni;
- b) operare per lo sviluppo dei rapporti tra le Sezioni, sostenendo e proponendo iniziative a carattere intersezionale.

In forma collegiale, la Consulta dei Rappresentanti di Zona ha il compito di:

- a) favorire la coesione tra le varie componenti associative;
- b) effettuare analisi, confronti e sintesi sulla situazione associativa sussistente nelle varie Zone;
- c) proporre idee ed iniziative al Consiglio direttivo, il quale può demandare alla stessa Consulta il compito di svilupparle e renderle operative;
- d) recepire, condividere e collaborare alla realizzazione dei progetti adottati dagli Organi centrali dell'Associazione.

La Consulta elegge al suo interno un Coordinatore che, tra l'altro, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio direttivo.

ART. 16

ORGANO DI CONTROLLO

E' prevista la nomina di un Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 30 del CTS e successive modifiche.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di legge, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo partecipano alle sedute del Consiglio direttivo ed alle Assemblee, e possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo; a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17

ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

E' prevista la nomina di un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, nei casi indicati e secondo quanto disciplinato dall'art. 31, del CTS e fatto salvo quanto previsto dall'art. 30, comma 6, del CTS stesso.

ART. 18

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di giudicare su tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e gli associati e tra gli associati medesimi e anche tra le varie componenti dell'Associazione. Giudica inoltre sui provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio direttivo e contro i quali è ammesso il ricorso entro il termine di trenta giorni.

Inoltre giudica inoppugnabilmente sui conflitti che possono verificarsi tra i Presidenti di Sezione e tra questi e il Consiglio direttivo dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, che possono essere scelti anche tra i non associati. Esso elegge al suo interno un Presidente.

ART. 19

SEGRETARIO E TESORIERE

Il Segretario gestisce l'ufficio di segreteria e in particolare la tenuta dell'archivio dei donatori.

Il Tesoriere cura la gestione della tesoreria dell'Associazione.

I compiti del Segretario e del Tesoriere sono definiti nel Regolamento.

Gli incarichi di Segretario e Tesoriere possono essere assegnati alla stessa persona.

PARTE II

SEZIONI

ART. 20

ORGANI DELLE SEZIONI

Sono Organi della Sezione:

- 1) l'Assemblea di Sezione;
- 2) il Consiglio di Sezione;
- 3) la Giunta Esecutiva;
- 4) il Presidente di Sezione;
- 5) il Revisore dei conti.

ART. 21 ASSEMBLEA DI SEZIONE

L'Assemblea di Sezione è composta da tutti gli associati della Sezione, rappresenta l'universalità degli associati stessi e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.

L'Assemblea di Sezione si riunisce presso la propria sede, o in altro luogo della ex provincia di Pordenone, in forma ordinaria o straordinaria. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il mese di febbraio, per l'approvazione del Bilancio di esercizio e del Bilancio preventivo della Sezione, e ogniqualvolta il Presidente di Sezione, o almeno più della metà dei membri del Consiglio di Sezione, o almeno un decimo (1/10) degli associati aventi diritto di voto ne ravvisino l'opportunità e ne facciano richiesta.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente di Sezione o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano. L'avviso di convocazione, dovrà essere comunicato per iscritto, anche telematicamente, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta e dovrà contenere la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno.

In caso di impedimento, ciascun associato può delegare un altro componente della propria Sezione a rappresentarlo in Assemblea. Ogni partecipante all'Assemblea può esercitare al massimo due deleghe.

Per la validità dell'Assemblea in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza degli aventi diritto. L'Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea può essere svolta anche tramite il sistema della audio-video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati e, in particolare, a condizione che:

- a) nell'avviso di convocazione venga indicato il "*link*" tramite il quale ciascun associato potrà collegarsi ed effettuare il proprio intervento;
- b) sia consentito:
 - al Presidente dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente tutti gli interventi assembleari costituenti oggetto di verbalizzazione.

In questa ipotesi, la riunione assembleare deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti, contemporaneamente, il Presidente dell'Assemblea ed il soggetto verbalizzante (luogo ove dovrà essere stata convocata l'Assemblea).

Per la validità dell'Assemblea ordinaria di Sezione in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza degli aventi diritto. L'Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea ordinaria di Sezione delibera validamente a maggioranza di voti dei presenti. L'Assemblea straordinaria di Sezione è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) di tutti gli aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza dei presenti.

Sono compiti dell'Assemblea di Sezione ordinaria:

- 1) l'elezione del Consiglio di Sezione e del Revisore dei Conti della Sezione;
- 2) l'approvazione della Relazione Morale, del Bilancio di esercizio e del Bilancio di previsione della Sezione;
- 3) la delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Sono compiti dell'Assemblea di Sezione straordinaria:

- 1) deliberare in merito all'accorpamento della Sezione con altra Sezione AFDS;

- 2) deliberare sullo scioglimento della Sezione;
- 3) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.

ART. 22 CONSIGLIO DI SEZIONE

Il Consiglio di Sezione è composto da almeno cinque (5) associati nominati dall'Assemblea di Sezione, compreso il Presidente.

Il Consiglio di Sezione assicura la direzione e il funzionamento della Sezione. Esso opera in base al presente Statuto e provvede ad attuare gli indirizzi dell'Assemblea di Sezione.

Si riunisce, anche in audio-video conferenza con le modalità previste dal regolamento, su richiesta del Presidente o dalla maggioranza dei suoi membri. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei membri.

In caso di dimissioni o decadenza anticipata dei singoli membri del Consiglio, si procede alla surroga attingendo dalla lista dei non eletti, in base al numero dei voti ricevuti. Il membro così nominato rimarrà in carica sino al successivo rinnovo del Consiglio.

Ogni membro ha diritto a un voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente; non è ammesso il voto per delega.

Il Consiglio di Sezione elegge, al suo interno, il Presidente di Sezione, il Vicepresidente di Sezione, il Rappresentante dei Donatori.

In particolare, il Consiglio:

- a) collabora con il Presidente nell'attuazione dei programmi della Sezione e nella gestione dei rapporti con gli associati;
- b) approva le spese ed amministra il patrimonio di pertinenza della Sezione, tenendo conto dei vincoli previsti dallo Statuto;
- c) adotta il Bilancio di esercizio e di previsione proposti dal Presidente e dal Segretario;
- d) stabilisce la data, il luogo e l'ordine del giorno dell'Assemblea di Sezione;
- e) conferisce eventuali incarichi particolari in ambito di Sezione.

Il Consiglio di Sezione può deferire al Consiglio direttivo dell'Associazione ogni caso disciplinare che coinvolga la Sezione stessa.

ART. 23 GIUNTA ESECUTIVA DI SEZIONE

La Giunta Esecutiva è costituita dal Presidente di Sezione, dal Vicepresidente e dal Rappresentante dei Donatori, assistita dal Segretario di Sezione.

La Giunta Esecutiva:

- a) delibera in via d'urgenza su tutte le materie di competenza della Sezione, salvo ratifica del Consiglio di Sezione nella prima riunione successiva all'adozione del provvedimento;
- b) collabora con il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni.

La Giunta può riunirsi anche in audio-video conferenza con le modalità previste dal regolamento.

ART. 24 PRESIDENTE DI SEZIONE

Il Presidente di Sezione:

- a) convoca e presiede l'Assemblea di Sezione;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Sezione;
- c) convoca e presiede la Giunta Esecutiva;
- d) attende alle regolarità della chiamata degli associati alla donazione di sangue;
- e) sovrintende al buon andamento organizzativo, morale e culturale della Sezione;
- f) è responsabile del trattamento dei dati personali utilizzati dalla Sezione, in base alle vigenti normative in materia;
- g) eroga le somme per le spese.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in sua assenza e collabora al buon andamento della Sezione.

ART. 25

REVISORE DEI CONTI DELLA SEZIONE

Il Revisore dei Conti della Sezione ha il compito di controllare la gestione contabile della Sezione.

Predispone una relazione al Bilancio di esercizio adottato dal Consiglio di Sezione, da sottoporre all'Assemblea di Sezione.

ART. 26

RAPPRESENTANTE DEI DONATORI

Il Rappresentante dei Donatori mantiene i contatti con i donatori e porta in Consiglio di Sezione eventuali loro istanze.

Collabora al buon andamento della Sezione, in particolare per quanto attiene all'attività di donazione.

ART. 27

SEGRETARIO DI SEZIONE

Il Segretario di Sezione viene nominato dal Consiglio di Sezione su proposta del Presidente di Sezione.

Il Segretario di Sezione svolge ogni funzione attribuitagli dal Regolamento e dal Consiglio di Sezione, nonché quelle conferitagli dal Presidente.

TITOLO V

RENDICONTI E AVANZI DI GESTIONE

ART. 28

BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 15 aprile di ogni anno, l'Associazione, tramite il Consiglio direttivo, deve redigere il Bilancio d'esercizio dell'anno precedente, che viene approvato dalla Assemblea entro il successivo 30 aprile.

Il Bilancio di esercizio è il risultato del consolidamento dei rendiconti della Sede centrale e di ciascuna Sezione, approvati dalle rispettive Assemblee.

Entro i termini di legge il Consiglio direttivo provvede a depositare il Bilancio di esercizio presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 29

BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

L'Associazione, se ne ricorrono i presupposti di legge, deve:

- redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il Bilancio sociale;
- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati, fermo restando il principio della gratuità delle cariche come espresso nell'art. 10 del presente Statuto.

ART. 30

AVANZO DI GESTIONE

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 31

LIBRI SOCIALI

Presso la Sede centrale devono essere conservati e puntualmente aggiornati i seguenti documenti:

- a) il libro degli associati, tenuto dal Consiglio direttivo;
- b) il registro dei volontari, tenuto dal Consiglio direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea Generale, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto dal Consiglio direttivo;
- d) i libri delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, della Consulta dei Rappresentanti di Zona, dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione Legale dei e del Collegio dei Probiviri, tenuti dai rispettivi Organi.

Presso ciascuna Sezione devono essere tenuti i seguenti documenti:

- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea di Sezione, tenuto dal Consiglio di Sezione;
- f) i libri delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Sezione e della Giunta Esecutiva, tenuti dai rispettivi organi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali e la documentazione relativa alla gestione amministrativa, secondo le modalità previste dal Regolamento, in conformità a quanto previsto dal CTS.

ART. 32

VOLONTARI

Nello svolgimento delle proprie attività l'Associazione si avvale in modo prevalente della collaborazione di volontari.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per

l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni previste dal regolamento: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di legge.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 33

LAVORATORI

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare e specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 34

SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE

Lo scioglimento della Sezione deve essere deliberato dall'Assemblea di Sezione, con voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati della Sezione stessa. Nelle votazioni per lo scioglimento della Sezione non sono ammessi i voti per delega.

La Sezione può essere altresì sciolta con delibera del Consiglio direttivo nei seguenti casi:

- a) gravi lesioni del prestigio del sodalizio;
- b) comprovata inattività per oltre due anni consecutivi;
- c) gravi infrazioni allo Statuto e ai regolamenti.

Contro il provvedimento di cui al punto precedente, è ammesso ricorso, entro trenta giorni, da parte del Consiglio di Sezione al Collegio dei Probiviri che giudicherà definitivamente entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.

Deliberato lo scioglimento della Sezione, il Consiglio direttivo nominerà uno o più liquidatori che rimetteranno le eventuali attività esistenti alla Sede centrale.

ART. 35

ACCORPAMENTO DI SEZIONI

E' ammesso l'accorpamento di più Sezioni a seguito della delibera favorevole delle Assemblee delle Sezioni interessate. Per la validità di tale delibera è necessario il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei partecipanti all'Assemblea di ciascuna Sezione. Nelle votazioni per l'accorpamento delle Sezioni non sono ammessi i voti per delega.

ART. 36

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

L'Associazione può deliberare lo scioglimento dell'Associazione, qualora lo scopo dell'Associazione debba ritenersi esaurito o divenuto impossibile da realizzare.

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato in sede di Assemblea Generale straordinaria appositamente convocata, con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli aventi diritto. Nelle votazioni per lo scioglimento dell'Associazione non sono ammessi i voti per delega.

L'Assemblea, ove necessario, nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri e fissandone le modalità della liquidazione. Il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore secondo le indicazioni dell'Assemblea, sentito il parere del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.), fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 37

CLAUSOLA DI MEDIAZIONE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere o essere collegata direttamente o indirettamente in merito all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione o risoluzione del presente Statuto, non oggetto di decisione dei Proviviri, dovrà essere sottoposta ad un preliminare tentativo di conciliazione al giudizio e secondo il Regolamento di un Organismo di mediazione iscritto nel registro di legge e avente sede nella ex provincia di Pordenone.

ART. 38

RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti interni, si fa rinvio alle norme del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore" e successive integrazioni e modificazioni, del Codice Civile e alle vigenti norme legislative e sanitarie in materia di donazione di sangue ed emocomponenti.